

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Alberto Nicola Filardo | Presidente |
| 2) Dott. Fabrizio Cosentino | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Teresa Barillari | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED]

[REDACTED] e vertente

tra

- PARTE rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] in virtù
di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso
il suo studio, sito [REDACTED]

- appellante

contro

- BANCA e, per essa, quale sua procuratrice [REDACTED]
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[REDACTED] e Corrado Matterelli in virtù di procura in atti, elettivamente
domiciliata presso il domicilio telematico dei legali precitati, come da indirizzo Pec
indicato in atti;

- appellata

sulle seguenti

CONCLUSIONI

- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, ogni altra contraria
deduzione, eccezione e istanza disattesa, in accoglimento del proposto appello,
dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da BANCA nei
confronti di PARTE e ordinare a quest'ultima, quale ultimo intermediario, di
cancellare la segnalazione di sofferenza effettuata alla Centrale Rischi in pregiudizio
del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio da distrarsi
ex art. 93 c.p.c., oltre accessori.

- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del doppio grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. PARTE ricorreva al Tribunale di Catanzaro nei confronti di BANCA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla resistente e, per l'effetto, ordinare a BANCA quale ultimo intermediario, di cancellare la segnalazione di sofferenza effettata alla Centrale Rischi in pregiudizio del ricorrente; 2) condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessori.”.*

In particolare, il ricorrente ha esposto quanto di seguito:

che, con nota del [REDACTED] la BANCA gli ha comunicato la cessione, in proprio favore, del credito di Euro [REDACTED] da parte di CESSIONARIA adducendo, altresì, di avere provveduto alla sua segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi, in virtù delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11-2-1991;

di avere contestato, con Pec del [REDACTED] la suddetta nota, rilevando che il preteso debito era ampiamente prescritto, in quanto afferiva ad un presunto scoperto sul conto corrente n. [REDACTED] acceso presso CEDENTE e chiuso in data [REDACTED] in ordine al quale non era stato esperito alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;

che, ciò nonostante, la BANCA non ha ancora provveduto alla cancellazione del pregiudizio, per come risulta dalla nota della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con comparsa del [REDACTED] si è costituita la BANCA contestando quanto ex adverso dedotto, poichè infondato in fatto e in diritto, e chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: *“1) dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate; 2) con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione.”.*

Comparse le parti all'udienza [REDACTED] il procedimento, istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del [REDACTED] è stato discusso mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione.”.

Con ordinanza depositata [REDACTED] il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando come non potessero ritenersi sussistenti nella specie i presupposti per una valutazione di illegittimità della segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non essendo il credito vantato da controparte nei confronti di quest'ultimo prescritto, e condannava il PARTE al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello PARTE mediante atto di citazione notificato il [REDACTED] deducendo l'erroneità dell'*iter* logico-giuridico che aveva condotto all'adozione delle statuizioni di rigetto della domanda in essa contenute, in quanto fondate su una illegittima valutazione della documentazione prodotta dalla società convenuta effettuata in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della ascritta efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione alla lettera a firma del legale di esso appellante inviata via fax in data [REDACTED] alla controparte e alle lettere raccomandate del [REDACTED] e del [REDACTED] al predetto indirizzate.

Più in particolare, sosteneva in primo luogo l'appellante come, contrariamente a quanto affermato sul punto nella gravata decisione, non potesse in alcun modo attribuirsi alla citata lettera nella specie inviata a mezzo fax in nome e per suo conto alla controparte in data [REDACTED] la valenza di atto di riconoscimento del debito e neppure, pertanto, l'idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., atteso che alla stregua del contenuto di essa, tenuto conto della sua formulazione letterale, nonché del contesto nel quale era inserita, sarebbe stata da qualificare più correttamente sulla base dei criteri interpretazione del contratto siccome applicabili all'agli atti unilaterali, in termini di mera proposta transattiva sorretta dalla volontà del soggetto di risolvere una preesistente controversia e, dunque, tale da non presupporre alcuna ammissione totale o parziale dell'avversa pretesa da parte del medesimo.

Si doleva ancora l'appellante sotto altro profilo del fatto che il primo giudice nel ritenere che il decorso del termine prescrizionale del credito per cui è causa fosse stata interrotto anche per effetto della lettera raccomandata a lui indirizzata in data [REDACTED] avesse del tutto erroneamente omissso di valutare la circostanza che la

stessa non gli fosse mai stata in realtà recapitata, per come ricavabile dalla dicitura appostavi dall'agente postale in merito alla impossibilità di consegnare il plico per avvenuto trasferimento del destinatario, con conseguente estraneità del caso in esame alla diversa fattispecie relativa al perfezionamento della consegna "per compiuta giacenza", laddove peraltro, quand'anche se ne fosse potuta considerare provata la consegna, in ogni caso alla detta comunicazione non sarebbe comunque da riconoscere efficacia interattiva della prescrizione non contenendo la stessa alcuna richiesta di pagamento e/o intimazione ad adempiere.

Altresì con riferimento all'altra lettera raccomandata del successivo [REDACTED] richiamata dal primo giudice sempre ad effetti interruttivi, si opponeva nell'atto di appello l'assoluta mancanza di acquisizione in atti di alcuna prova, neppure di natura indiziaria o presuntiva, di avvenuta spedizione e ricezione di essa, con la ulteriore precisazione in ordine alla lettera del [REDACTED] menzionata nella ordinanza impugnata che al momento in cui risultava esserne stato effettuato il regolare recapito al destinatario in data [REDACTED] il termine di prescrizione del credito era già maturato.

Concludeva, pertanto, chiedendo che Corte volesse accogliere le conclusioni meglio specificate in epigrafe.

Con comparsa di risposta depositata in data [REDACTED] si costituiva in giudizio BANCA [REDACTED] e, per essa, quale sua procuratrice, [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito e chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data [REDACTED] la causa era rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, il proposto gravame è da ritenersi infondato e, in quanto tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.

Nessuna censura merita in primo luogo la decisione impugnata nella parte in cui, di contro alla tesi sostenuta dall'allora attore in prime cure e reiterata con l'appello in esame a fondamento della domanda giudiziale formulata nei confronti di controparte di accertamento della illegittimità dell'avvenuta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con riguardo al credito da essa vantato nei suoi confronti in forza di atto di cessione per uno scoperto di conto corrente di Euro [REDACTED] sebbene lo stesso a fronte della chiusura del conto risalente all'anno 2005 dovesse ritenersi prescritto, ha attribuito alla missiva indirizzata via fax nell'interesse del PARTE in data [REDACTED] all'istituto bancario originario titolare del credito efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c..

Ed invero, reputa il Collegio giudicante che la riferibilità della proposta di cui alla lettera fax sopra richiamata nei termini ravvisati dal primo giudice nella pronuncia gravata al mero intento del suo autore di conseguire uno stralcio della posizione debitoria esistente a suo carico a fronte della concessione di un piano di rientro, e senza pertanto contestazione alcuna né dell'*an*, né del *quantum* della stessa, piuttosto che ad una pretesa diversa volontà di transigere e porre fine ad una preesistente controversia e tale, dunque, da presupporre implicitamente la contestazione del diritto della controparte, sia da condividere, poiché fondata sulla ricostruzione della vicenda aderente alle emergenze processuali acquisite, nonché sul corretto inquadramento giuridico dei fatti di causa.

Giova premettere in argomento come se in effetti alle proposte fatte dalle parti a scopo transattivo non possa generalmente ascriversi efficacia interruttiva della prescrizione, laddove le stesse non trovano il loro precipuo presupposto nell'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e, quindi, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., ciò nondimeno non può per altro verso neppure escludersi, in difetto nella specie di una incompatibilità assoluta in radice ostativa ad una diversa interpretazione, che nella stessa ipotesi possa desumersi dal comportamento di una delle parti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, come nel caso in cui la proposta transattiva attenga a questioni relative alla liquidazione del credito ovvero alle modalità di pagamento e non già all'esistenza di tale diritto.

Ciò posto, dunque, può fondatamente ricavarsi attraverso l'analisi del tenore della lettera fax in questione come lo stesso rimandi inequivocabilmente alla formulazione ad opera del soggetto obbligato della disponibilità alla corresponsione in favore di controparte di una data somma (peraltro indicata in aumento rispetto a quella di pregressa proposta) a saldo e stralcio del dovuto, a fronte della concessione di una rateizzazione di pagamento.

Ne discende che l'atto in questione, in conformità di quanto condivisibilmente affermato sul punto dal primo giudice nell'ordinanza impugnata, integra gli estremi di una proposta di rientro contemplante un'offerta di pagamento in cambio dell'accettazione di una più favorevole dilazione di esso in più rate e, come tale, incidente unicamente sulle concrete condizioni e modalità di estinzione del debito, sul presupposto per converso incontestato da parte dell'interessato della esistenza sia nell'*an*, che nel *quantum* della posta debitoria a proprio carico correlativa all'altrui diritto di credito; intento, quest'ultimo, da ritenersi d'altra parte vieppiù corroborato sulla scorta del contenuto della corrispondenza intercorsa tra il PARTE e le varie società succedutesi nel corso del tempo nella titolarità del credito vantato nei suoi confronti, dalla quale non è dato evincere che il predetto abbia mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dello stesso.

Nel rigetto del motivo di appello in esame, pertanto, sono destinate a rimanere assorbite tutte le ulteriori doglianze addotte dal PARTE avverso la medesima decisione sotto il profilo della contestata idoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione delle lettere raccomandate inviategli dalla banca nel 2015 e nel 2018 prodotte in atti, per difetto di prova, rispettivamente, dell'avvenuto recapito nei suoi confronti ovvero della stessa spedizione, stante la successiva ulteriore raccomandata recapitata al predetto ad opera della BANCA in data in merito alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito in suo favore e contenente la richiesta di versamento del dovuto e, dunque, ben prima dello spirare del termine di prescrizione decennale del credito computato a decorrere dal precedente atto interruttivo costituito dalla già menzionata lettera fax del con conseguente infondatezza in radice della invocata richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata.

In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata

alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PARTE nei confronti di BANCA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato il [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il [REDACTED] n. [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi Euro [REDACTED] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

(Dott. Alberto Nicola Filardo)

(Dott.ssa Teresa Barillari)